

PARERE 16 FEBBRAIO 2017
63/2017/I/EFR

PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE APPROVAZIONE DEI MODELLI UNICI PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI MICROCOGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO E DI MICROCOGENERAZIONE ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito: decreto legislativo 42/04);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, 10 settembre 2010, recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (di seguito: Linee guida);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 (di seguito: decreto ministeriale 19 maggio 2015);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 23 giugno 2016;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Testo integrato delle connessioni attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr;

- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel;
- il parere dell’Autorità 16 aprile 2015, 172/2015/I/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 400/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 400/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 424/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 424/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 maggio 2016, 234/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 234/2016/R/eel);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 dicembre 2016, pervenuta all’Autorità in data 19 gennaio 2017 (lettera del 19 gennaio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11 prevede, tra l’altro, che, a partire dall’1 ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida (relativi a interventi soggetti, a fini autorizzativi, alla Procedura Abilitativa Semplificata o a semplice comunicazione al Comune) nonché per l’installazione e l’esercizio di unità di microgenerazione, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 20/07, disciplinata dall’articolo 27, comma 20, della legge 99/09, sia effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Modello Unico), sentita l’Autorità; e che tale modello unico sostituisca i modelli eventualmente adottati, fino a tale data, dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE);
- con il decreto ministeriale 19 maggio 2015, visto anche il parere 172/2015/I/efr con il quale l’Autorità ha espresso parere positivo formulando tre raccomandazioni (tutte accolte e integrate nel medesimo decreto), è stato approvato il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (di seguito: impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015):
 - realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
 - aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
 - aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
 - per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
 - realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
 - assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione;
- il decreto ministeriale 19 maggio 2015 prevede altresì che, qualora ai fini della connessione siano necessari esclusivamente lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura, l’iter di connessione possa essere avviato senza l’emissione del preventivo per la connessione, applicando al soggetto richiedente un solo

corrispettivo standard determinato dall’Autorità e inclusivo dei costi di connessione;

- il decreto ministeriale 19 maggio 2015 è stato attuato dall’Autorità con la deliberazione 400/2015/R/eel;
- successivamente, l’Autorità, con il documento per la consultazione 234/2016/R/eel, ha presentato propri ulteriori orientamenti in merito all’aggiornamento del TICA vigente anche al fine di semplificare e ridurre l’onerosità delle procedure per la connessione e l’esercizio di impianti di produzione di piccola taglia, esercitando una sorta di “tutela” per i piccolissimi produttori di energia elettrica. Ciò anche al fine di dare seguito all’esigenza, manifestata da numerosi operatori, di prevedere un iter di connessione ulteriormente semplificato per impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia installati presso unità di consumo;
- al riguardo, l’Autorità:
 - aveva ipotizzato l’introduzione, per altri impianti di produzione semplici diversi dai fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, di un modello unico per la connessione. Esso tuttavia, in assenza di appositi decreti ministeriali, non avrebbe potuto sostituire le comunicazioni, attualmente previste dalla normativa vigente, da inviare ai Comuni a fini autorizzativi poiché ciò esula dalle competenze della medesima Autorità;
 - aveva riportato due opzioni, tra loro alternative, ai fini della semplificazione nella gestione della procedura per la connessione e per l’accesso allo scambio sul posto nel caso degli impianti di cui sopra:
 - i. la prima avente come interfaccia il gestore di rete, come già indicato dal ministeriale 19 maggio 2015 per gli impianti fotovoltaici (di seguito: prima opzione);
 - ii. la seconda avente come interfaccia il sistema GAUDÌ gestito da Terna (di seguito: seconda opzione).

Le due opzioni si differenziano in relazione alla procedura per la formulazione della richiesta di connessione e scambio sul posto ma entrambe, qualora ai fini della connessione fossero sufficienti lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura, consentirebbero le medesime semplificazioni in termini di assenza dell’emissione del preventivo e di applicazione di un corrispettivo unico (il che si traduce in tempistiche più brevi per la connessione e in una riduzione degli oneri in capo ai produttori). L’Autorità ha altresì manifestato la propria preferenza per la seconda opzione poiché consente di sfruttare pienamente le potenzialità del sistema GAUDÌ, costruito per essere l’anagrafica unica degli impianti di produzione accessibile a tutti i soggetti coinvolti, e poiché può essere implementata in tempi più rapidi e a minori costi rispetto alla prima sfruttando sistemi già esistenti. Al contrario, l’assenza dell’accesso diretto al sistema GAUDÌ da parte dei produttori può comportare la perdita di informazioni utili per il corretto funzionamento del sistema elettrico, sia perché nel sistema GAUDÌ sono riportati più dati rispetto a quelli strettamente necessari per la connessione e l’esercizio (soprattutto nel caso di impianti di produzione più complessi dei fotovoltaici su tetto) sia per la

- presenza di un canale comunicativo addizionale (cioè il trasferimento di tutti i dati e informazioni dal produttore al gestore e da questi al sistema GAUDÌ);
- nel corso della consultazione avviata con il documento per la consultazione 234/2016/R/eel:
 - la maggior parte degli operatori ha condiviso l'esigenza di estendere il Modello Unico ai fini delle connessioni anche agli altri impianti di produzione semplici diversi dai fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015;
 - con riferimento alla definizione della procedura semplificata per la connessione, la maggior parte dei soggetti interessati condivide la seconda opzione, poiché essa può consentire di sfruttare le potenzialità già insite nel sistema GAUDÌ ed essere implementata in minore tempo rispetto alla prima opzione, prevedendo comunque una maggiore responsabilizzazione del gestore di rete nella gestione delle fasi di propria competenza;
 - nel corso della sopra richiamata consultazione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato l'Autorità di avere in programma, a breve, lo svolgimento dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11, di un provvedimento di semplificazione e standardizzazione della comunicazione per la realizzazione, l'esercizio e la connessione di tipologie di impianti di produzione ulteriori rispetto a quelle trattate dal decreto ministeriale 19 maggio 2015;
 - per il suddetto motivo, l'Autorità nella parte motiva della deliberazione 424/2016/R/eel (che ha fatto seguito al documento per la consultazione 234/2016/R/eel) ha evidenziato l'opportunità di rinviare a un successivo provvedimento le prospettate modifiche e integrazioni del TICA in merito alla procedura per la connessione e l'esercizio di impianti di produzione di piccola taglia diversi dagli impianti fotovoltaici di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015, da adottarsi a seguito dell'emanazione, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11, del provvedimento di semplificazione e standardizzazione annunciato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11, con lettera del 19 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità uno schema di decreto ministeriale che si pone l'obiettivo di approvare e rendere disponibile il Modello Unico da utilizzarsi "per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28" (di seguito: schema di decreto ministeriale), rimandando a successivi provvedimenti l'implementazione di modelli unici per le altre tipologie impiantistiche;

- lo schema di decreto ministeriale prevede una procedura analoga a quella prevista, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, dal decreto ministeriale 19 maggio 2015;
- più in dettaglio, lo schema di decreto ministeriale troverebbe applicazione per gli impianti di microgenerazione ad alto rendimento ovvero per gli impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili aventi tutte le seguenti caratteristiche (articolo 2, comma 1):
 - realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
 - aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
 - alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL;
 - per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
 - non determinanti alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04;
 - aventi capacità di generazione inferiore a 50 kW;
- lo schema di decreto ministeriale prevede l'esistenza di due distinti Modelli Unici, molto simili nella struttura e nel contenuto:
 - 1) Modello Unico per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione ad alto rendimento (Allegato 1 allo schema di decreto ministeriale);
 - 2) Modello Unico per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili (Allegato 2 allo schema di decreto ministeriale);
- tali Modelli Unici, come già previsto dal decreto ministeriale 19 maggio 2015 nel caso dei piccoli impianti fotovoltaici integrati su tetti degli edifici, intendono sostituire ogni altro adempimento in capo ai produttori, facendo in modo che essi possano rivolgersi a una interfaccia unica (il gestore di rete) e consentendo una significativa semplificazione della procedura;
- entrambi i Modelli Unici sono costituiti da due parti:
 - la prima finalizzata alla comunicazione di prossimo avvio della realizzazione dell'impianto di microgenerazione, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice IBAN per l'addebito dei costi di connessione, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate, al conferimento al gestore di rete del mandato con rappresentanza per l'inserimento dei dati sul sistema GAUDÌ e alla comunicazione che l'energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare una corrispondente utenza termica (di seguito: Parte I del Modello Unico);
 - la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, alla dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle diverse normative vigenti, come richiamate), alla dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d'esercizio e del contratto di scambio sul posto e alla comunicazione di avere denunciato l'impianto termico ad acqua calda (di seguito: Parte II del Modello Unico);
- lo schema di decreto ministeriale prevede anche che:

- nel caso in cui siano necessari, ai fini della connessione, esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, l'iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte del medesimo gestore di rete (articolo 3, commi 4 e 5); e che, in tali casi, trovi applicazione un solo corrispettivo standard inclusivo dei costi di connessione a carico del soggetto richiedente, come determinato dall'Autorità ed eventualmente suddiviso in due rate qualora superi 100 euro (articolo 4, comma 4);
- nei casi che non dovessero rientrare nel precedente alinea, trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall'Autorità in materia di connessioni (articolo 3, commi 6 e 7);
- i gestori di rete, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale, implementino gli applicativi informatici sviluppati ai sensi del decreto ministeriale 19 maggio 2015 adeguandoli al nuovo decreto ministeriale, anche per consentire l'interoperabilità con gli altri soggetti interessati (articolo 4, comma 1);
- il GSE, Terna S.p.a. (di seguito: Terna), le Regioni e i Comuni possano stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel Modello Unico (articolo 4, comma 2);
- l'Autorità vigili sull'attuazione del decreto ministeriale da parte dei gestori di rete ed eventualmente aggiorni i provvedimenti di competenza in materia di accesso al sistema elettrico (articolo 4, comma 3), prevedendo, in particolare che:
 - i. i soggetti richiedenti per gli impianti di microgenerazione per cui siano previsti lavori semplici per la connessione esclusivamente limitati all'installazione del gruppo di misura, siano tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione;
 - ii. il predetto corrispettivo sia reso noto dal gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di presentazione della Parte I del Modello Unico e sia addebitato dal gestore di rete al soggetto richiedente dopo aver verificato che, ai fini della connessione, siano necessari esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura;
 - iii. l'importo del predetto corrispettivo e le rate di cui è composto siano determinati e aggiornati dall'Autorità in modo da riflettere il costo medio nazionale delle relative attività, riferite agli impianti di microgenerazione per cui siano previsti lavori semplici per la connessione esclusivamente limitati all'installazione del gruppo di misura;
- fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente alinea, si applichi il corrispettivo di cui all'articolo 12, comma 12.1, del TICA (corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero di cogenerazione ad alto rendimento), come vigente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale (articolo 4, comma 4);

- il gestore di rete fornisca al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il soggetto richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto di microgenerazione e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui dovrà rivolgersi per le varie evenienze che avranno luogo nel corso della vita del medesimo impianto di microgenerazione (articolo 4, comma 5).

RITENUTO OPPORTUNO:

- formulare, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11, parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 19 gennaio 2017, suggerendo di:
 - a) esplicitare la possibilità di connettere sistemi di accumulo contestualmente agli impianti di microgenerazione di cui allo schema di decreto, come già era previsto nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto 19 maggio 2015. In tal caso è altresì opportuno prevedere che vengano sempre comunicati la marca e il modello degli eventuali sistemi di accumulo, affinché il gestore di rete o Terna possano recuperare tutti gli elementi da inserire nel sistema GAUDÌ garantendone la corretta funzionalità;
 - b) prevedere che, nella Parte I dei Modelli Unici, il soggetto richiedente specifichi nella propria dichiarazione quale sia l'utenza termica presso la quale l'energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare i relativi consumi termici. Ciò a titolo informativo, allo scopo di garantire il reale utilizzo dell'energia termica;
 - c) prevedere la possibilità che la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sia antecedente alla data di invio della Parte I dei Modelli Unici; una simile previsione consente di tenere conto anche degli impianti di produzione realizzati durante la costruzione o la ristrutturazione di edifici in applicazione degli obblighi di cui al decreto legislativo 28/11, per i quali la connessione alla rete elettrica viene spesso richiesta al termine dei lavori;
 - d) prevedere che il soggetto richiedente utilizzi come interfaccia unica il sistema GAUDÌ affinché, come già evidenziato nel documento per la consultazione 234/2016/R/eel, si possano sfruttare pienamente le potenzialità del medesimo sistema; e che sia il sistema GAUDÌ a mettere a disposizione dell'impresa distributrice le informazioni necessarie per dare seguito alla richiesta di connessione, la cui individuazione può essere demandata all'Autorità (esse possono essere solo una parte delle informazioni raccolte su GAUDÌ), garantendo comunque al soggetto richiedente la presenza di un'unica interfaccia ai fini dell'avvio della procedura di connessione;
 - e) estendere, per uniformità di trattamento, l'impostazione di cui alla lettera d) anche agli impianti fotovoltaici ex decreto 19 maggio 2015;
 - f) estendere il Modello Unico, tenendo conto di quanto esposto alla lettera d) nonché le ulteriori disposizioni previste dallo schema di decreto ministeriale a tutti gli altri impianti di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida, siano essi di

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o di accumulo (ivi inclusi quelli che vengono installati presso impianti alimentati da fonti rinnovabili o di microgenerazione già esistenti), completando contestualmente l'attuazione di quanto previsto dal mandato di cui l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11. Ciò consentirebbe di evitare continui adeguamenti del TICA e delle procedure che i gestori di rete sono tenuti a implementare, completando il quadro delle semplificazioni per la connessione di impianti di produzione di piccola taglia

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11, parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 19 gennaio 2017, suggerendo di valutare l'opportunità di:
 - a) esplicitare la possibilità di connettere sistemi di accumulo contestualmente agli impianti di microgenerazione di cui allo schema di decreto. In tal caso è altresì opportuno prevedere che vengano sempre comunicati la marca e il modello degli eventuali sistemi di accumulo;
 - b) prevedere che, nella Parte I dei Modelli Unici, il soggetto richiedente specifichi nella propria dichiarazione quale sia l'utenza termica presso la quale l'energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare i relativi consumi termici;
 - c) prevedere la possibilità che la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sia antecedente alla data di invio della Parte I dei Modelli Unici;
 - d) prevedere che il soggetto richiedente utilizzi come interfaccia unica il sistema GAUDÌ affinché, come già evidenziato nel documento per la consultazione 234/2016/R/eel, si possano sfruttare pienamente le potenzialità del medesimo sistema, evitando duplicazioni e canali comunicativi addizionali; e che sia il sistema GAUDÌ a mettere a disposizione dell'impresa distributrice le informazioni necessarie per dare seguito alla richiesta di connessione, la cui individuazione può essere demandata all'Autorità, garantendo comunque al soggetto richiedente la presenza di un'unica interfaccia ai fini dell'avvio della procedura di connessione;
 - e) estendere l'impostazione di cui alla lettera d) anche agli impianti fotovoltaici ex decreto 19 maggio 2015;
 - f) estendere il Modello Unico, tenendo conto di quanto esposto alla lettera d) nonché le ulteriori disposizioni previste dallo schema di decreto ministeriale a tutti gli altri impianti di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida, siano essi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o di accumulo (ivi inclusi quelli che vengono installati presso impianti alimentati da fonti rinnovabili o di microgenerazione già esistenti), completando contestualmente l'attuazione di

- quanto previsto dal mandato di cui l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
 3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni